ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 9

Foro esclusivo

Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Versione in vigore dal 16 settembre 2010, non più in vigore dal 13 ottobre 2011 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agenzia-nazionale-per-l-amministrazione-e-la/art-9-foro-esclusivo/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it